

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	142
Seguito dell'esame delle risoluzioni 7-00190 Bolognesi ed altri e 7-00023 Tredese ed altri (Seguito della discussione ed approvazione)	142
ALLEGATO (Risoluzione approvata dalla Commissione)	149
(Risoluzione 7-00023 Tredese ed altri)	152

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 marzo 2003. — Presidenza del presidente Maria BURANI PROCACCINI. — Interviene il ministro per le pari opportunità, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'esame delle risoluzioni 7-00190 Bolognesi ed altri e 7-00023 Tredese ed altri.

(Seguito della discussione ed approvazione).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, iniziata nella seduta del 20 febbraio 2003 e proseguita in quella del 4 marzo 2003.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dà lettura del testo della risoluzione elaborato a seguito dell'esame svoltosi nella seduta del 20 febbraio scorso, della discussione avvenuta in ufficio di presidenza il 25 febbraio, nonché dell'esame svoltosi nella seduta del 4 marzo 2003:

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premessi che:

la legge 31 dicembre 1998, n. 476, è stata frutto di un lungo e laborioso lavoro in sede parlamentare che, innovando la precedente legge 4 maggio 1983, n. 184, ha recepito la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ponendo regole certe e controlli adeguati in un campo, quale quello dell'adozione internazionale, delicato e difficile;

il successivo decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, nell'intenzione di rendere trasparenti le pratiche relative all'adozione internazionale ed incentivare gli enti ad una mag-

giore collaborazione, contiene, però, anche disposizioni di carattere procedurale che possono essere semplificate;

la Commissione affari sociali nel corso della XIII legislatura ha votato all'unanimità la risoluzione n. 7/00997, con la quale richiama il Governo ad attenersi allo spirito della legge 31 dicembre 1998, n. 476;

il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell'Aja ritenendo di affidare ai soli enti autorizzati la titolarità a svolgere le pratiche per le adozioni internazionali, a differenza di altri Paesi che hanno ritenuto di mantenere la possibilità anche per le famiglie di rivolgersi direttamente alle autorità dei paesi di provenienza dei minori. Tale scelta però non può risultare in alcun modo penalizzante per i tanti bambini in attesa di una famiglia, per le aspiranti famiglie adottive e per gli enti che devono essere in numero adeguato a livello nazionale;

lo spirito della legge 31 dicembre 1998, n. 476, era quello di adeguare l'istituto dell'adozione internazionale ad una maggiore aderenza alla tutela dei diritti dei minori ponendo al centro la necessità di dare una famiglia ad un minore abbandonato individuando nella semplificazione della parte relativa alla produzione della documentazione uno strumento per rendere più accessibile alle coppie aspiranti all'adozione l'avvicinamento a tale istituto giuridico, rimanendo ferma la necessità di una piena tutela dei diritti del minore ad una famiglia;

il Ministero per le pari opportunità, delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni internazionali, ha dichiarato la propria disponibilità ad esaminare le problematiche connesse alla complessità della procedura di adozione, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, garantendone, al contempo, la trasparenza, in funzione della tutela del superiore interesse del minore;

dal momento dell'entrata in vigore della citata legge 31 dicembre 1998,

n. 476, e del successivo regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492) le famiglie aspiranti all'adozione continuano ad incontrare crescenti difficoltà burocratiche nell'accesso all'istituto dell'adozione con conseguenti attese che si prolungano a volte fino a tre, quattro anni;

il numero delle adozioni conclusosi con l'entrata dei minori in una famiglia, pur incrementato nel 2002, è comunque di molto inferiore al numero delle idoneità rilasciate dai tribunali per i minorenni, e tale discrepanza è anche il frutto dei tempi di attesa eccessivamente dilatati richiesti dagli enti autorizzati;

pur valutando positivamente l'iniziativa presa dal Ministro per le pari opportunità e dalla Commissione per le adozioni internazionali volta a stabilire parametri congrui di spesa, questa varia a seconda delle associazioni, e comunque troppo spesso risulta eccessiva per una famiglia che percepisca un reddito da lavoro dipendente, e talvolta differente tra associazione e associazione;

non risulta sia stata attivata alcuna modalità per facilitare ed accelerare l'inserimento nelle famiglie dei bambini in età scolare che da più tempo permangono negli istituti, pur essendosi recentemente realizzato un incremento di tale tipo di adozione;

l'interpretazione delle norme che regolano l'adozione internazionale, risultante dalla lettura congiunta della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e della legge 28 marzo 2001, n. 149, risulta abbia spesso dato adito ad interpretazioni diverse, sia per quanto riguarda la definizione del nuovo limite di età, innalzato a 45 anni, e la conseguente eventuale differenza di età tra adottanti e adottati, sia per quanto riguarda la trascrizione del nuovo cognome del minore adottivo, che in seguito a decreto di adozione definitivo, viene spesso ancora riportato con il cognome dei genitori naturali. Le interpretazioni in particolare di tali due norme sono risul-

tate discordanti non soltanto tra i diversi tribunali per i minorenni, ma anche all'interno degli stessi tribunali;

si registra inoltre, da parte di alcuni tribunali per i minorenni, nel rilasciare alle coppie l'idoneità all'adozione, la tendenza ad indicare anche l'età massima del minore che i coniugi possono accogliere nella propria famiglia, identificandola nell'età prescolare o addirittura nei primissimi anni di vita. Tale tendenza, pur motivata con le maggiori difficoltà di inserimento del minore in età scolare e con la giusta ricerca del « migliore incontro » tra bambino e genitori adottivi, potrebbe non rispecchiare la finalità della legge, che non fa alcun riferimento a tale limite di età del minore, avendo il legislatore già esplicitamente normato il tema dell'età tra adottanti e adottato;

l'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità limita l'estensione delle disposizioni in materia di riposi giornalieri, nei casi di adozione e di affidamento, al primo anno di vita del bambino, rischiando di creare con ciò una disparità di interpretazione e di trattamento rispetto ai bambini che vengono adottati oltre il primo anno di età;

impegna il Governo:

a garantire alle coppie che vogliono adottare un bambino straniero la libertà di rivolgersi, indipendentemente dalla regione di residenza, ad uno degli enti autorizzati;

a prevedere, nell'ambito di un nuovo regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, i casi specifici nei quali la Commissione per le adozioni internazionali, in applicazione del principio generale sancito dall'articolo 14 della Convenzione dell'Aja, possa, su richiesta, svolgere direttamente, o delegando ad ente autorizzato, le procedure per l'adozione di cui all'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

ad assumere iniziative volte a fornire una uniforme interpretazione della nuova normativa, relativamente al cognome degli adottati ed all'atto di nascita contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza di adozione, attivando in tal senso le prefetture e tutti gli organi competenti per una uniforme e corretta applicazione della norma da parte degli enti locali preposti;

ad adottare iniziative che chiariscano la possibilità dell'inserimento nelle famiglie anche dei minori in età scolare, evitando eventuali autonome e diversificate interpretazioni della legge da parte dei tribunali per i minorenni tramite l'inserimento del limite massimo di età del minore da adottare, non previsto dal legislatore;

a promuovere una campagna di informazione che sensibilizzi sulle finalità dell'istituto dell'adozione, con particolare riferimento all'esigenza di dare una famiglia a chi non ce l'ha, sottolineando anche la possibilità di adottare bambini in età scolare, al fine di evitare eventuali discriminazioni;

ad insistere nella promozione di iniziative finalizzate a mantenere e migliorare l'attuale tendenza positiva a favore delle adozioni di bambini di età superiore a sei anni, prevedendo eventuali forme « accelerate » nell'iter di adozione per le famiglie che intendano accogliere minori di età superiore ai sei anni, facilitando in tal modo l'inserimento in famiglia e dedicando loro specifiche azioni di formazione e accompagnamento;

ad assumere idonee iniziative ed indirizzi affinché la previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, relativa alla possibilità di fruire di riposi giornalieri per i genitori entro il primo anno di vita del bambino, sia ovviamente da riferirsi, per quanto riguarda i genitori adottivi, al primo anno dall'ingresso effettivo del bambino nella famiglia adottiva;

ad intensificare le azioni di informazione alle coppie aspiranti all'adozione tramite: la predisposizione di strumenti di informazione di carattere generale fin dal momento della richiesta di rilascio di idoneità all'adozione presso il tribunale dei minori; il lancio di campagne di sensibilizzazione e corretta informazione in collaborazione con le autonomie locali; un aggiornamento e approfondimento delle informazioni messe a disposizione sul sito internet della Commissione per le adozioni internazionali, con particolare riguardo alle specificità delle diverse aree del mondo dalle quali provengono i bambini, ai problemi legati all'età degli stessi ed ai costi orientativi da sostenere;

a perseverare nella promozione di accordi bilaterali con quei Paesi che non abbiano ratificato la Convenzione dell'Aja e di accordi o protocolli d'intesa con i Paesi firmatari al fine di agevolare e rendere più trasparenti le procedure per l'adozione;

ad intensificare lo sforzo volto a garantire maggiori strumenti, risorse e personale alla Commissione per le adozioni internazionali, per potenziare il pieno svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente;

a prevedere l'emanazione di un nuovo regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, che tenga conto degli elementi di valutazione aggiuntivi emersi nel corso delle nuove esperienze acquisite anche in seguito alla modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei limiti evidenziati dal regolamento attualmente in vigore e delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'infanzia;

a promuovere forme di sostegno economico a favore delle coppie meno abbienti anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'offerta di servizi e con una semplificazione delle procedure;

ad assicurare un maggiore controllo ed uniformità circa la partecipazione alle

spese richiesta dagli enti autorizzati alle famiglie, anche in riferimento ai corsi di formazione a pagamento;

a prevedere nel nuovo regolamento forme di cooperazione tra Autorità centrale per le adozioni internazionali ed enti, al fine di un impegno comune a favore delle coppie meno abbienti, secondo parametri determinati dalla Commissione per le adozioni internazionali, che assicurino una riduzione dei costi per le procedure, anche in attuazione del citato articolo 14 della Convenzione dell'Aja;

a prevedere nel nuovo regolamento criteri e norme di comportamento ai quali gli enti autorizzati debbano attenersi, stabilendo altresì forme graduali di censura in caso di mancato rispetto;

a stabilire nel nuovo regolamento criteri di incompatibilità tra l'appartenenza alla Commissione per le adozioni internazionali e l'aver ricoperto nei quattro anni precedenti incarichi negli enti autorizzati;

ad assumere idonei provvedimenti, anche legislativi, affinché alle coppie in possesso della dichiarazione di idoneità che abbiano dato mandato ad un ente nel previsto termine di un anno senza che, per cause indipendenti dalla loro volontà, sia stata avviata con buon esito la procedura di adozione, sia consentito di potersi rivolgere, entro il termine di ulteriori sei mesi, ad altro ente senza dover richiedere nuovamente la dichiarazione di idoneità;

a riferire almeno annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia sull'attività svolta dalla Commissione per le adozioni internazionali, con particolare riferimento al numero di pratiche di adozione avviate, in corso e concluse, agli accordi e ai protocolli d'intesa firmati o in corso di elaborazione, nonché ad eventuali difficoltà riscontrate nelle procedure di adozione.

« Bolognesi, Burani Procaccini, Capitelli, Castellani, De Franciscis, Giacco, Leone, Mazzuca, Pisa, Santori, Zanella ».

Avverte, altresì, che una risoluzione di identico testo è stata presentata al Senato a prima firma del senatore Tredese.

Il deputato Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto) sottolinea in primo luogo il lavoro approfondito e responsabile svolto da tutta la Commissione e ringrazia il presidente per averlo voluto e coordinato. Le risoluzioni in titolo – sulle quali preannuncia fin d'ora il suo voto favorevole – rappresentano un intelligente atto di indirizzo per rendere più efficace la normativa concernente le adozioni internazionali, che, negli ultimi due anni, ha incontrato diverse difficoltà di applicazione.

Dà atto al ministro Prestigiacomo di aver affrontato seriamente la questione e sottolinea che gli impegni richiesti al Governo nel dispositivo delle risoluzioni sono condivisi dalla Commissione intera. Nota come sia ancora troppo alto il rapporto tra il numero di coppie dichiarate idonee e quello delle adozioni effettivamente realizzate. L'esigenza da tutti avvertita è quella di dare una famiglia al maggior numero possibile di bambini che ne hanno bisogno.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (Per le Autonomie) sottolinea la necessità di accelerare l'iter per le adozioni, poiché anche nel 2002 il numero è stato inferiore rispetto alle attese.

Si sofferma in particolare su due aspetti. Il primo è costituito dall'esigenza di una stretta collaborazione con gli enti locali, dato che, essendo molte le iniziative assunte nelle varie regioni, è opportuno evitare sovrapposizioni di attività comunque tendenti allo stesso risultato. In secondo luogo, occorre evitare che, nel caso sia trascorso un anno senza che i richiedenti abbiano ottenuto una risposta, l'iter debba ricominciare da capo: bisogna dare la possibilità alle coppie di rivolgersi immediatamente ad un altro ente.

Preannuncia in conclusione il voto favorevole a nome del suo gruppo.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) preannuncia il voto favorevole del suo

gruppo alle risoluzioni in esame, il cui testo è notevolmente cambiato rispetto a quello inizialmente proposto. Quello attuale denota una maggiore attenzione alle problematiche in oggetto e alle iniziative del Governo in materia. Ritiene tuttavia che, avendo la Commissione intenzione di svolgere una indagine conoscitiva, sarebbe opportuno che il documento conclusivo della stessa sia oggetto di riflessione da parte delle Camere.

Il senatore Flavio TREDESE (FI), a nome del gruppo di Forza Italia, si congratula con i colleghi per essere riusciti a varare un testo condiviso da tutti. Auspica che i risultati concreti possano coincidere con le speranze formulate. Essendo relatore, presso la competente Commissione del Senato, sul progetto di legge concernente la fecondazione assistita, sottolinea che le richieste di adozione aumenteranno e che pertanto bisognerà essere preparati ad esaudirle.

Il senatore Rossana BOLDI (LP), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania, rileva che, quando si riesce ad entrare nel merito delle questioni, come è stato fatto esaminando le risoluzioni in esame, si possono sempre trovare soluzioni equilibrate per problemi rilevanti come quelli concernenti le adozioni. Si augura che le richieste rivolte al Governo – che comunque sta facendo molto in materia – siano attuate concretamente e che non rimangano mere enunciazioni di principio.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea l'importanza dell'iniziativa del deputato Bolognesi, sua collega di gruppo, evidenziando comunque lo spirito di collaborazione che ha animato i rappresentanti di tutti i gruppi.

Due sono gli elementi fondamentali. In primo luogo, la consapevolezza che un eccesso di burocrazia non aiuta il cittadino: aver compreso questo aspetto ha portato alla formulazione di un atto di indirizzo la cui attuazione agevolerà no-

tevolmente le famiglie, e quindi i bambini, e questo è ciò che più sta a cuore a tutti. In secondo luogo, la considerazione che una norma, ancorché buona, può sempre essere migliorata nei suoi dispositivi applicativi.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) esprime soddisfazione per il lavoro svolto da tutti i colleghi e rivolge un ringraziamento al presidente Burani Procaccini e al ministro Prestigiacomo. Si augura che questi atti di indirizzo segnino l'inizio di una attività della Commissione bicamerale mirata ad affiancare il Governo nell'attuazione di norme fondamentali per la qualità della vita dei bambini, essendo il diritto dei bambini ad avere un futuro un grande tema che riguarda tutti, indipendentemente dalle collocazioni politiche.

Auspica, infine, che il ministro Prestigiacomo trasmetta alla Commissione la bozza di regolamento attuativo della legge sulle adozioni internazionali e ritiene importante avviare al più presto una indagine conoscitiva.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, rilevato che la Commissione bicamerale ha svolto un buon lavoro, invita il deputato Bolognesi a riflettere su un punto del dispositivo, che appare molto cogente, anche se la risoluzione è soltanto un atto di indirizzo. Si riferisce alla incompatibilità tra la qualità di membro della Commissione per le adozioni internazionali e l'aver ricoperto, nei quattro anni precedenti, un incarico presso gli enti autorizzati. Pur comprendendo lo spirito che anima questa disposizione, sottolinea che l'incarico potrebbe essere stato anche di mera consulenza, senza alcun compito gestionale e che potrebbero aver collaborato con gli enti persone che, dopo esserne uscite, hanno comunque maturato grande esperienza in materia. Pertanto, ritiene che questa preoccupazione potrebbe essere espressa diversamente: condivide l'incompatibilità in oggetto, per evitare « controllori controllati », ma aver avuto un ruolo precedente potrebbe essere addirittura

positivo. Deve quindi esprimere parere contrario su questo punto.

Preannuncia la trasmissione ai componenti della Commissione della bozza di regolamento richiamato. A tale riguardo, è consapevole che occorre semplificare, ma la semplificazione non può mai andare a scapito della trasparenza, e tanti passaggi del regolamento servono proprio ad assicurare la trasparenza delle procedure. Prega dunque la Commissione di tenere conto delle previsioni della legge e della Convenzione internazionale dell'Aja ai fini di ogni eventuale indirizzo che vorrà fornire al Governo.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U), nel ringraziare il ministro, si dichiara dispiaciuta per due motivi. Innanzitutto, auspica che il ministro voglia tener conto degli indirizzi contenuti nella risoluzione. Quanto all'incompatibilità tra lo svolgimento di un ruolo presso gli enti autorizzati e l'appartenenza alla Commissione centrale, ricorda che già in Assemblea si discusse della necessità di evitare un conflitto di interessi fra controllori e controllati e sottolinea che aver svolto un mero incarico di consulenza non dovrebbe dar luogo ad incompatibilità. Non ritiene quindi che il testo vada modificato.

Evidenzia che un ente autorizzato ha inviato al ministro – e anche alla Commissione – una lettera contenente giudizi ritenuti offensivi sull'operato dei parlamentari. Gli enti autorizzati svolgono un ruolo importante, dopo la ratifica della Convenzione dell'Aja, come del resto è importante il ruolo della Commissione centrale, ma sarebbe disdicevole se una persona che fa o ha fatto parte di un ente ne esca per entrare in quest'ultima, perché si creerebbe una commistione di ruoli che devono rimanere ben distinti. È evidente che deve trattarsi di un incarico interno all'ente, e non di una consulenza.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO sottolinea che nella dizione usata questo intento non risulta così chiaro. Ritiene che

lo spirito costruttivo che ha animato la Commissione debba essere salvaguardato, rilevando di non aver mai letto la missiva richiamata.

Osserva che il punto del dispositivo su cui in precedenza si è soffermata è troppo rigido, in quanto il termine di quattro anni risulta eccessivo. Inoltre, l'uso del termine « incarichi » si presta ad interpretazioni troppo estese.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) ritiene che la Commissione centrale debba avere la massima autorevolezza. Propone di abbreviare il termine da quattro a due anni.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO condivide tale proposta.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, pone in votazione le identiche risoluzioni 7-00190 Bolognesi ed altri e 7-00023 Tredese ed altri, come riformulate in seguito al dibattito svolto (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, esprime soddisfazione per l'approvazione unanime delle risoluzioni e ringrazia il ministro e tutti i colleghi.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

**Risoluzioni n. 7-00190 Bolognesi ed altri
e n. 7-00023 Tredese ed altri**

**ADOZIONI INTERNAZIONALI
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

premessi che:

la legge 31 dicembre 1998, n. 476, è stata frutto di un lungo e laborioso lavoro in sede parlamentare che, innovando la precedente legge 4 maggio 1983, n. 184, ha recepito la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ponendo regole certe e controlli adeguati in un campo, quale quello dell'adozione internazionale, delicato e difficile;

il successivo decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, nell'intenzione di rendere trasparenti le pratiche relative all'adozione internazionale ed incentivare gli enti ad una maggiore collaborazione, contiene, però, anche disposizioni di carattere procedurale che possono essere semplificate;

la Commissione affari sociali nel corso della XIII legislatura ha votato all'unanimità la risoluzione n. 7/00997, con la quale richiama il Governo ad attenersi allo spirito della legge 31 dicembre 1998, n. 476;

il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell'Aja ritenendo di affidare ai soli enti autorizzati la titolarità a svolgere le pratiche per le adozioni internazionali, a differenza di altri Paesi che hanno ritenuto di mantenere la possibilità anche per le famiglie di rivolgersi direttamente alle autorità dei paesi di prove-

nienza dei minori. Tale scelta però non può risultare in alcun modo penalizzante per i tanti bambini in attesa di una famiglia, per le aspiranti famiglie adottive e per gli enti che devono essere in numero adeguato a livello nazionale;

lo spirito della legge 31 dicembre 1998, n. 476, era quello di adeguare l'istituto dell'adozione internazionale ad una maggiore aderenza alla tutela dei diritti dei minori ponendo al centro la necessità di dare una famiglia ad un minore abbandonato individuando nella semplificazione della parte relativa alla produzione della documentazione uno strumento per rendere più accessibile alle coppie aspiranti all'adozione l'avvicinamento a tale istituto giuridico, rimanendo ferma la necessità di una piena tutela dei diritti del minore ad una famiglia;

il Ministero per le pari opportunità, delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni internazionali, ha dichiarato la propria disponibilità ad esaminare le problematiche connesse alla complessità della procedura di adozione, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, garantendone, al contempo, la trasparenza, in funzione della tutela del superiore interesse del minore;

dal momento dell'entrata in vigore della citata legge 31 dicembre 1998, n. 476, e del successivo regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492) le famiglie aspiranti all'adozione continuano

ad incontrare crescenti difficoltà burocratiche nell'accesso all'istituto dell'adozione con conseguenti attese che si prolungano a volte fino a tre, quattro anni;

il numero delle adozioni conclusosi con l'entrata dei minori in una famiglia, pur incrementato nel 2002, è comunque di molto inferiore al numero delle idoneità rilasciate dai tribunali per i minorenni, e tale discrepanza è anche il frutto dei tempi di attesa eccessivamente dilatati richiesti dagli enti autorizzati;

pur valutando positivamente l'iniziativa presa dal Ministro per le pari opportunità e dalla Commissione per le adozioni internazionali volta a stabilire parametri congrui di spesa, questa varia a seconda delle associazioni, e comunque troppo spesso risulta eccessiva per una famiglia che percepisca un reddito da lavoro dipendente, e talvolta differente tra associazione e associazione;

non risulta sia stata attivata alcuna modalità per facilitare ed accelerare l'inserimento nelle famiglie dei bambini in età scolare che da più tempo permangono negli istituti, pur essendosi recentemente realizzato un incremento di tale tipo di adozione;

l'interpretazione delle norme che regolano l'adozione internazionale, risultante dalla lettura congiunta della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e della legge 28 marzo 2001, n. 149, risulta abbia spesso dato adito ad interpretazioni diverse, sia per quanto riguarda la definizione del nuovo limite di età, innalzato a 45 anni, e la conseguente eventuale differenza di età tra adottanti e adottati, sia per quanto riguarda la trascrizione del nuovo cognome del minore adottivo, che in seguito a decreto di adozione definitivo, viene spesso ancora riportato con il cognome dei genitori naturali. Le interpretazioni in particolare di tali due norme sono risultate discordanti non soltanto tra i diversi tribunali per i minorenni, ma anche all'interno degli stessi tribunali;

si registra inoltre, da parte di alcuni tribunali per i minorenni, nel rila-

sciare alle coppie l'idoneità all'adozione, la tendenza ad indicare anche l'età massima del minore che i coniugi possono accogliere nella propria famiglia, identificandola nell'età prescolare o addirittura nei primissimi anni di vita. Tale tendenza, pur motivata con le maggiori difficoltà di inserimento del minore in età scolare e con la giusta ricerca del « migliore incontro » tra bambino e genitori adottivi, potrebbe non rispecchiare la finalità della legge, che non fa alcun riferimento a tale limite di età del minore, avendo il legislatore già esplicitamente normato il tema dell'età tra adottanti e adottato;

l'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità limita l'estensione delle disposizioni in materia di riposi giornalieri, nei casi di adozione e di affidamento, al primo anno di vita del bambino, rischiando di creare con ciò una disparità di interpretazione e di trattamento rispetto ai bambini che vengono adottati oltre il primo anno di età;

impegna il Governo:

a garantire alle coppie che vogliono adottare un bambino straniero la libertà di rivolgersi, indipendentemente dalla regione di residenza, ad uno degli enti autorizzati;

a prevedere, nell'ambito di un nuovo regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, i casi specifici nei quali la Commissione per le adozioni internazionali, in applicazione del principio generale sancito dall'articolo 14 della Convenzione dell'Aja, possa, su richiesta, svolgere direttamente, o delegando ad ente autorizzato, le procedure per l'adozione di cui all'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

ad assumere iniziative volte a fornire una uniforme interpretazione della nuova normativa, relativamente al cognome degli adottati ed all'atto di nascita contenente le nuove generalità del minore indicate nella

sentenza di adozione, attivando in tal senso le prefetture e tutti gli organi competenti per una uniforme e corretta applicazione della norma da parte degli enti locali preposti;

ad adottare iniziative che chiariscano la possibilità dell'inserimento nelle famiglie anche dei minori in età scolare, evitando eventuali autonome e diversificate interpretazioni della legge da parte dei tribunali per i minorenni tramite l'inserimento del limite massimo di età del minore da adottare, non previsto dal legislatore;

a promuovere una campagna di informazione che sensibilizzi sulle finalità dell'istituto dell'adozione, con particolare riferimento all'esigenza di dare una famiglia a chi non ce l'ha, sottolineando anche la possibilità di adottare bambini in età scolare, al fine di evitare eventuali discriminazioni;

ad insistere nella promozione di iniziative finalizzate a mantenere e migliorare l'attuale tendenza positiva a favore delle adozioni di bambini di età superiore a sei anni, prevedendo eventuali forme « accelerate » nell'*iter* di adozione per le famiglie che intendano accogliere minori di età superiore ai sei anni, facilitando in tal modo l'inserimento in famiglia e dedicando loro specifiche azioni di formazione e accompagnamento;

ad assumere idonee iniziative ed indirizzi affinché la previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, relativa alla possibilità di fruire di riposi giornalieri per i genitori entro il primo anno di vita del bambino, sia ovviamente da riferirsi, per quanto riguarda i genitori adottivi, al primo anno dall'ingresso effettivo del bambino nella famiglia adottiva;

ad intensificare le azioni di informazione alle coppie aspiranti all'adozione tramite: la predisposizione di strumenti di informazione di carattere generale fin dal

momento della richiesta di rilascio di idoneità all'adozione presso il tribunale dei minori; il lancio di campagne di sensibilizzazione e corretta informazione in collaborazione con le autonomie locali; un aggiornamento e approfondimento delle informazioni messe a disposizione sul sito internet della Commissione per le adozioni internazionali, con particolare riguardo alle specificità delle diverse aree del mondo dalle quali provengono i bambini, ai problemi legati all'età degli stessi ed ai costi orientativi da sostenere;

a perseverare nella promozione di accordi bilaterali con quei Paesi che non abbiano ratificato la Convenzione dell'Aja e di accordi o protocolli d'intesa con i Paesi firmatari al fine di agevolare e rendere più trasparenti le procedure per l'adozione;

ad intensificare lo sforzo volto a garantire maggiori strumenti, risorse e personale alla Commissione per le adozioni internazionali, per potenziare il pieno svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente;

a prevedere l'emanazione di un nuovo regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, che tenga conto degli elementi di valutazione aggiuntivi emersi nel corso delle nuove esperienze acquisite anche in seguito alla modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei limiti evidenziati dal regolamento attualmente in vigore e delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'infanzia;

a promuovere forme di sostegno economico a favore delle coppie meno abbienti anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'offerta di servizi e con una semplificazione delle procedure;

ad assicurare un maggiore controllo ed uniformità circa la partecipazione alle spese richiesta dagli enti autorizzati alle famiglie, anche in riferimento ai corsi di formazione a pagamento;

a prevedere nel nuovo regolamento forme di cooperazione fra Autorità centrale per le adozioni internazionali ed enti, al fine di un impegno comune a favore delle coppie meno abbienti, secondo parametri determinati dalla Commissione per le adozioni internazionali, che assicurino una riduzione dei costi per le procedure, anche in attuazione del citato articolo 14 della Convenzione dell'Aja;

a prevedere nel nuovo regolamento criteri e norme di comportamento ai quali gli enti autorizzati debbano attenersi, stabilendo altresì forme graduali di censura in caso di mancato rispetto;

a stabilire nel nuovo regolamento criteri di incompatibilità tra l'appartenenza alla Commissione per le adozioni internazionali e l'aver ricoperto nei due anni precedenti incarichi negli enti autorizzati;

ad assumere idonei provvedimenti, anche legislativi, affinché alle coppie in

possesso della dichiarazione di idoneità che abbiano dato mandato ad un ente nel previsto termine di un anno senza che, per cause indipendenti dalla loro volontà, sia stata avviata con buon esito la procedura di adozione, sia consentito di potersi rivolgere, entro il termine di ulteriori sei mesi, ad altro ente senza dover richiedere nuovamente la dichiarazione di idoneità;

a riferire almeno annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia sull'attività svolta dalla Commissione per le adozioni internazionali, con particolare riferimento al numero di pratiche di adozione avviate, in corso e concluse, agli accordi e ai protocolli d'intesa firmati o in corso di elaborazione, nonché ad eventuali difficoltà riscontrate nelle procedure di adozione.

(8-00038) « Bolognesi, Burani Procaccini, Capitelli, Castellani, De Franciscis, Giacco, Leone, Mazzuca, Pisa, Santori, Zanella ».

Risoluzione 7-00023 Tredese ed altri: adozioni internazionali.

La Commissione bicamerale per l'infanzia,

premessò:

che la legge 31 dicembre 1998, n. 476, è stata frutto di un lungo e laborioso lavoro in sede parlamentare che, innovando la precedente legge 4 maggio 1983, n. 184, ha recepito la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all'Aja il 29 maggio 1993, ponendo regole certe e controlli adeguati in un campo, quale quello dell'adozione internazionale, delicato e difficile;

che il successivo decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 492, nell'intenzione di rendere trasparenti le pratiche relative all'adozione internazionale ed incentivare gli enti ad una

maggiore collaborazione, contiene, però, anche disposizioni di carattere procedurale che possono essere semplificate;

che la Commissione affari sociali nel corso della XIII legislatura ha votato all'unanimità la risoluzione n. 7-00997, con la quale richiamava il Governo ad attenersi allo spirito della legge 31 dicembre 1998, n. 476;

che il nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell'Aja ritenendo di affidare ai soli enti autorizzati la titolarità a svolgere le pratiche per le adozioni internazionali, a differenza di altri Paesi che hanno ritenuto di mantenere la possibilità anche per le famiglie di rivolgersi direttamente alle autorità dei paesi di provenienza dei minori. Tale scelta però non può risultare in alcun modo penalizzante per i tanti bambini in attesa di una

famiglia, per le aspiranti famiglie adottive e per gli enti che devono essere in numero adeguato a livello nazionale;

che lo spirito della legge 31 dicembre 1998, n. 476, era quello di adeguare l'istituto dell'adozione internazionale ad una maggiore aderenza alla tutela dei diritti dei minori ponendo al centro la necessità di dare una famiglia ad un minore abbandonato individuando nella semplificazione della parte relativa alla produzione della documentazione uno strumento per rendere più accessibile alle coppie aspiranti all'adozione l'avvicinamento a tale istituto giuridico, rimanendo ferma la necessità di una piena tutela dei diritti del minore ad una famiglia;

che il Ministro per le pari opportunità, delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni internazionali, ha dichiarato la propria disponibilità ad esaminare le problematiche connesse alla complessità della procedura di adozione, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, garantendone, al contempo, la trasparenza, in funzione della tutela del superiore interesse del minore;

che dal momento dell'entrata in vigore della citata legge 31 dicembre 1998, n. 476, e del successivo regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 492) le famiglie aspiranti all'adozione continuano ad incontrare crescenti difficoltà burocratiche nell'accesso all'istituto dell'adozione con conseguenti attese che si prolungano a volte fino a tre-quattro anni;

che il numero delle adozioni conclusi con l'entrata dei minori in una famiglia, pur incrementato nel 2002, è comunque di molto inferiore al numero delle idoneità rilasciate dai tribunali per i minorenni, e tale discrepanza è anche il frutto dei tempi di attesa eccessivamente dilatati richiesti dagli enti autorizzati;

che pur valutando positivamente l'iniziativa presa dal Ministro per le pari opportunità e dalla Commissione per le

adozioni internazionali volta a stabilire parametri congrui di spesa, questa varia a seconda delle associazioni, e comunque troppo spesso risulta eccessiva per una famiglia che percepisca un reddito da lavoro dipendente, e talvolta differente tra associazione e associazione;

che non risulta sia stata attivata alcuna modalità per facilitare ed accelerare l'inserimento nelle famiglie dei bambini in età scolare che da più tempo permangono negli istituti, pur essendosi recentemente realizzato un incremento di tale tipo di adozione;

che le norme che regolano l'adozione internazionale, risultanti dalla lettura congiunta della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e della legge 28 marzo 2001, n. 149, risultano avere spesso dato adito ad interpretazioni diverse, sia per quanto riguarda la definizione del nuovo limite di età, innalzato a 45 anni, e la conseguente eventuale differenza di età tra adottanti e adottati, sia per quanto riguarda la trascrizione del nuovo cognome del minore adottivo, che in seguito a decreto di adozione definitivo viene spesso ancora riportato con il cognome dei genitori naturali. Le interpretazioni in particolare di tali due norme sono risultate discordanti non soltanto tra i diversi tribunali per i minorenni, ma anche all'interno degli stessi tribunali;

che si registra inoltre, da parte di alcuni tribunali per i minorenni, nel rilasciare alle coppie l'idoneità all'adozione, la tendenza ad indicare anche l'età massima del minore che i coniugi possono accogliere nella propria famiglia, identificandola nell'età prescolare o addirittura nei primissimi anni di vita. Tale tendenza, pur motivata con le maggiori difficoltà di inserimento del minore in età scolare e con la giusta ricerca del « migliore incontro » tra bambino e genitori adottivi, potrebbe non rispecchiare la finalità della legge, che non fa alcun riferimento a tale limite di età del minore, avendo il legislatore già esplicitamente formato il tema dell'età tra adottanti e adottato;

che l'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, limita l'estensione delle disposizioni in materia di riposi giornalieri, nei casi di adozione e di affidamento, al primo anno di vita del bambino, rischiando di creare con ciò una disparità di interpretazione e di trattamento rispetto ai bambini che vengono adottati oltre il primo anno di età,

impegna il Governo:

a garantire alle coppie che vogliono adottare un bambino straniero la libertà di rivolgersi, indipendentemente dalla regione di residenza, ad uno degli enti autorizzati;

a prevedere, nell'ambito di un nuovo regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, i casi specifici nei quali la Commissione per le adozioni internazionali, in applicazione del principio generale sancito dall'articolo 14 della Convenzione dell'Aja, possa, su richiesta, svolgere direttamente, o delegando ad ente autorizzato, le procedure per l'adozione di cui all'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

ad assumere iniziative volte a fornire una uniforme interpretazione della nuova normativa, relativamente al cognome degli adottati ed all'atto di nascita contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza di adozione, attivando in tal senso le prefetture e tutti gli organi competenti per una uniforme e corretta applicazione della norma da parte degli enti locali proposti;

ad adottare iniziative che chiariscano la possibilità dell'inserimento nelle famiglie anche dei minori in età scolare, evitando eventuali autonome e diversificate interpretazioni della legge da parte dei tribunali per i minorenni tramite l'inserimento del limite massimo di età del minore da adottare, non previsto dal legislatore;

a promuovere una campagna di informazione che sensibilizzi sulle finalità dell'istituto dell'adozione, con particolare riferimento all'esigenza di dare una famiglia a chi non ce l'ha, sottolineando anche la possibilità di adottare bambini in età scolare, al fine di evitare eventuali discriminazioni;

ad insistere nella promozione di iniziative finalizzate a mantenere e migliorare l'attuale tendenza positiva a favore delle adozioni di bambini di età superiore a sei anni, prevedendo eventuali forme « accelerate » nell'*iter* di adozione per le famiglie che intendano accogliere minori di età superiore ai sei anni, facilitando in tal modo l'inserimento in famiglia e dedicando loro specifiche azioni di formazione e accompagnamento;

ad assumere idonee iniziative ed indirizzi affinché la previsione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, relativa alla possibilità di fruire di riposi giornalieri per i genitori entro il primo anno di vita del bambino, sia ovviamente da riferirsi, per quanto riguarda i genitori adottivi, al primo anno dall'ingresso effettivo del bambino nella famiglia adottiva;

ad intensificare le azioni di informazione alle coppie aspiranti all'adozione tramite la predisposizione di strumenti di informazione di carattere generale fin dal momento della richiesta di rilascio di idoneità all'adozione presso il tribunale dei minori; il lancio di campagne di sensibilizzazione e corretta informazione in collaborazione con le autonomie locali; un aggiornamento e approfondimento delle informazioni messe a disposizione sul sito *internet* della Commissione per le adozioni internazionali, con particolare riguardo alle specificità delle diverse aree del mondo dalle quali provengono i bambini, ai problemi legati all'età degli stessi ed ai costi orientativi da sostenere;

a perseverare nella promozione di accordi bilaterali con quei Paesi che non

abbiano ratificato la Convenzione dell'Aja e di accordi o protocolli d'intesa con i Paesi firmatari al fine di agevolare e rendere più trasparenti le procedure per l'adozione;

ad intensificare lo sforzo volto a garantire maggiori strumenti, risorse e personale alla Commissione per le adozioni internazionali, per potenziare il pieno svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente;

a prevedere l'emanazione di un nuovo regolamento di attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476, che tenga conto degli elementi di valutazione aggiuntivi emersi nel corso delle nuove esperienze acquisite anche in seguito alla modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei limiti evidenziati dal regolamento attualmente in vigore e delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'infanzia;

a promuovere forme di sostegno economico a favore delle coppie meno abbienti anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'offerta di servizi e con una semplificazione delle procedure;

ad assicurare un maggiore controllo ed uniformità circa la partecipazione alle spese richiesta dagli enti autorizzati alle famiglie, anche in riferimento ai corsi di formazione a pagamento;

a prevedere nel nuovo regolamento forme di cooperazione tra Autorità centrale per le adozioni internazionali ed enti, al fine di un impegno comune a favore

delle coppie meno abbienti, secondo parametri determinati dalla Commissione per le adozioni internazionali, che assicurino una riduzione dei costi per le procedure, anche in attuazione del citato articolo 14 della Convenzione dell'Aja;

a prevedere nel nuovo regolamento criteri e norme di comportamento ai quali gli enti autorizzati debbano attenersi, stabilendo altresì forme graduali di censura in caso di mancato rispetto;

a stabilire nel nuovo regolamento criteri di incompatibilità tra l'appartenenza alla Commissione per le adozioni internazionali e l'aver ricoperto nei quattro anni precedenti incarichi negli enti autorizzati;

ad assumere idonei provvedimenti, anche legislativi, affinché, alle coppie in possesso della dichiarazione di idoneità che abbiano dato mandato ad un ente nel previsto termine di un anno senza che, per cause indipendenti dalla loro volontà, sia stata avviata con buon esito la procedura di adozione, sia consentito di potersi rivolgere, entro il termine di ulteriori sei mesi, ad altro ente senza dover richiedere nuovamente la dichiarazione di idoneità;

a riferire almeno annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia sull'attività svolta dalla Commissione per le adozioni internazionali, con particolare riferimento al numero di pratiche di adozione avviate, in corso e concluse, agli accordi e ai protocolli d'intesa firmati o in corso di elaborazione, nonché ad eventuali difficoltà riscontrate nelle procedure di adozione.